

La legislazione

Gli aspetti legislativi sono molto importanti per comprendere la storia dell'utilizzo dell'amianto nel nostro Paese in quanto dalla loro evoluzione si possono evincere significativi elementi sul livello di diffusione delle conoscenze scientifiche, sui contrasti e travagli che hanno portato negli anni a modificare il quadro normativo, sulle resistenze e pressioni esercitate nei confronti del legislatore dalle potenti lobbies italiane ed internazionali legate all'industria amiantifera che tuttora, nonostante la grande svolta costituita dalla legge 257/92, continuano a far sentire il loro peso.

I punti di riferimento legislativi fondamentali sono costituiti da:

D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303 “ Norme generali per l'igiene del lavoro “.

D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 “ Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali “.

D.L. 15 agosto 1991 n° 277 “ Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro “.

E finalmente dalla Legge 27 marzo 1992 n° 257 “ Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” che costituisce, per la sua valenza rigidamente definitiva, una sorta di spatriacque legislativo di portata storica.

Oltre alle norme già citate, ne esistono molte altre nel panorama legislativo italiano che, direttamente o indirettamente, riguardano il problema dell'utilizzo, movimentazione o bonifica dell'amianto, tuttavia per gli scopi di questo lavoro si ritiene di dovere sinteticamente analizzare solamente i riferimenti legislativi precedentemente elencati.

Nelle disposizioni finali del D.P.R. n° 303 del 1956 (1) che indicano la tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo di visite mediche preventive e periodiche (di cui all'art. 33 del Decreto), non vi sono disposizioni direttamente relative all'amianto e fra i fattori di rischio non compare né il termine amianto, né quello di asbesto.

Questo lascierebbe intendere che al legislatore non fossero note le conseguenze dell'inalazione di amianto nonostante, come abbiamo avuto modo di comprovare, queste fossero già ampiamente conosciute all'interno della comunità scientifica.

Purtuttavia, la legge in questione assume un'importanza fondamentale nel quadro normativo in relazione alla presente indagine principalmente nei suoi articoli:

4- Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

20- Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi.

21- Difesa contro le polveri.

L'art. 21 recita testualmente:

“Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto a adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro.

Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera.

Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. (.....)“

All'art. 20 si legge: “ Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissione di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli. “

L'art. 4 dispone che: “ I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art.1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- a) Attuare le misure di igiene previste dal presente decreto;
- b) Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
- c) Fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
- d) Disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. “

Questi articoli di legge vanno messi naturalmente a confronto con quanto emerge dalle testimonianze dei lavoratori intervistati che ci parlano coralmemente delle grandi quantità di polvere d'amianto nel loro luogo di lavoro all'interno dei cantieri navali di Monfalcone e della pressochè totale assenza di misure di sicurezza ambientali o personali rispetto alla polvere d'amianto anche a distanza di decenni dalla promulgazione del D..P.R. 303 del 1956.

Il D.P.R. n°1124 del 1965 (2) – “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali “ costituisce un importante riferimento legislativo in quanto nell'allegato n°8 –“ Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro “ – ci si riferisce espressamente a patologie legate all'esposizione professionale all'amianto.

Nel 1965 il legislatore recepisce, dunque, seppure parzialmente e con alcune cautele, quanto da anni era già noto a medici e studiosi e ampiamente comprovato da moltissimi studi epidemiologici e ricerche statistiche.

Fra le malattie per le quali viene resa obbligatoria l'assicurazione figura la “asbestosi anche associata a tubercolosi” contratta nelle attività di: “ Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere; lavori nelle manifatture e lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongono ad inalazione di polvere d'amianto .” (3)

Nel Testo Unico 1124 fra le conseguenze da inalazione d'amianto è prevista solo l'asbestosi e non altre gravi patologie amianto-correlate quali il carcinoma polmonare e il mesotelioma pleurico, inoltre l'asbestosi viene sempre nominata in stretta relazione con la silicosi e comunque occupa uno spazio molto limitato all'interno della corposa normativa. Viene citata all'ultimo punto della tabella n°8, piuttosto sbrigativamente, ad indicare una valutazione relativamente scarsa dei rischi derivanti dall'utilizzo dell'amianto.

Pur con tutti questi limiti, solo in parte sanati dal D.M. del 18 aprile 1973 (4) in cui fra le malattie provocate dall'inalazione d'amianto si fa riferimento anche al cancro del polmone, questa legge rappresenta un salto di qualità estremamente importante nel quadro normativo perché per la prima volta l'amianto e la sua pericolosità trovano uno spazio specifico nel panorama legislativo italiano.

L'art. 144 del T.U. dice espressamente: “ Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate nell'art. 3 del presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n°8, e che risultino tra quelli previsti dall'art.1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che espongono al rischio dell'asbestosi. “

Quest'ultima parte dell'articolo appare particolarmente significativa in quanto coinvolge e corresponsabilizza le organizzazioni sindacali nella denuncia di attività che comportino il rischio di asbestosi.

In molte interviste vi sono lamentele per la sottovalutazione del problema da parte del sindacato, per la scarsa attività di informazione e per la sostanziale passività vertenziale rispetto ai rischi dovuti all'esposizione lavorativa all'amianto.

L'art.147 parla della liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti a silicosi od asbestosi.

Il fatto che nel 1965, e cioè nel periodo di massimo utilizzo dell'amianto nei cantieri navali di Monfalcone, s'ipotizzi inabilità permanente e addirittura morte in conseguenza dell'inalazione d'amianto riveste evidentemente molta importanza nell'analisi storica delle situazioni lavorative oggetto di questo lavoro di ricerca.

L'art 157 obbliga il datore di lavoro a far sottoporre a sue spese i lavoratori esposti all'amianto a visite mediche periodiche comprendenti "... oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare" (art.160). " Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno.... "

L'art 175, infine, prevede sanzioni penali o pecuniarie per il datore di lavoro che ometta o comunque violi la normativa in oggetto.

Anche questi articoli vanno naturalmente messi in relazione con quanto emerge dalle testimonianze dei lavoratori, molti dei quali affermano che le indagini cliniche e le visite mediche non erano obbligatorie e spesso erano delegate unicamente all'iniziativa individuale degli interessati. (Si veda intervista n°4: " Abbiamo scoperto qualcosa nel 1969/70 quando sono venuti i genovesi. Dicevano che uno di Genova che era ingolfato bene era morto per strada correndo per prendere il tram. Quando gli hanno fatto l'autopsia l'hanno trovato pieno di amianto nei polmoni. Allora i genovesi ci hanno avvertito e siamo andati tutti a fare una visita ad Udine tramite il patronato. Nessuno ci ha mai controllato, né la sicurezza, né la medicina del lavoro. E' stata una nostra iniziativa. Siamo andati ad Udine dal Prof. Sala e ci hanno trovato l'asbesto a tutti, chi più chi meno ma a tutti." Intervista n° 15 " .. Era una questione personale di ogni singolo operaio: se uno si sentiva male andava dal patronato per chiedere una visita medica. Tutto finiva lì, come un problema individuale." Intervista n°16: " D. Vi hanno fatto fare delle visite mediche per il rischio amianto? R. No, solo dopo che sono andato in pensione ho fatto le visite per le orecchie, per la sordità e poi per i polmoni. Mi hanno dato 15 punti d'invalidità per broncopatia nel 1976."

Con il T.U. 1124 del 1965 ci troviamo di fronte, dunque, ad una normativa impositiva che, pur con tutti i limiti sopra accennati, costituisce un precedente legislativo cui fanno riferimento la gran parte delle cause intentate dai lavoratori contro Inail, Inps e aziende.

Si dovrà, tuttavia, attendere altri 27 anni perché venga finalmente promulgata una legge che recepisca nella sostanza le indicazioni della comunità scientifica e metta definitivamente al bando l'utilizzo dell'amianto.

Nell'affrontare l'importante capitolo della legge 257/92 bisognerà necessariamente soffermarsi su alcuni passaggi intermedi che hanno preceduto la sua promulgazione e ricordare come la storia complessa di questa legge abbia trovato numerosi ostacoli e impedimenti. Si è trattato di un percorso accidentato e la definitiva approvazione della legge è stata resa possibile anche grazie alla mobilitazione dei lavoratori e alle sollecitazioni dell'Associazione Esposti Amianto, nata nel 1989 a Casale Monferrato proprio con lo scopo di sostenere una legge per la messa al bando dell'amianto.

Nel 1988 il D.P.R. n° 215 (5) regola le restrizioni in materia d'immissione sul mercato e commercializzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono. L'art.4 comma 1 afferma: " Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti che la contengono." Salvo poi immediatamente prescrivere una deroga che ne ammette la commercializzazione fino al 30 aprile del 1991 e un'ulteriore proroga di altri due anni " in caso di accertata perdurante impossibilità di sostituzione delle fibre di amianto con altri prodotti e sostanze non pericolosi" (art. 4 commi 1 e 2).

Risulta evidente in questo Decreto Presidenziale come ci si stia lentamente incamminando verso un divieto dell'uso dell'amianto, ma il tono prudente, il riferimento alla sola crocidolite e le numerose proroghe concesse sono indicative anche di un percorso sofferto e contrastato e forse testimoniano anche delle pressioni esercitate sul legislatore dall'Associazione Utilizzatori Amianto (A.U.A.) e dalle aziende produttrici come si avrà modo di specificare in seguito.

Un ulteriore passo in avanti è costituito dal Decreto Legislativo n° 277 del 1991 (6) "Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici durante il lavoro a norma dell'art.7 della legge 30 luglio 1990, n°212 " che riguarda anche la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro. L'art 22 sancisce che tali norme " ..si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o di materiali contenenti amianto. " L'art. 23 definisce il termine amianto comprendendovi tutti i tipi in commercio e non più solo la crocidolite (o amianto blu).

Si impone al datore di lavoro una valutazione del rischio e il controllo dell'esposizione personale dei lavoratori.

Vengono fissati dei valori limite di esposizione lavorativa: " Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore ai 5 micron , una larghezza inferiore ai 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3: 1 ." (art. 30).

I valori limite di esposizione fissati dall'art.31 sono:

- a) 0.6 fibre per cm. cubo per il crisotilo
- b) 0.2 fibre per cm. cubo per tutte le altre varietà di amianto.

Nel caso di esposizioni lavorative in cui è prevedibile un superamento dei valori limite di esposizione, l'art. 33 prevede, oltre alla fornitura di speciali indumenti e mezzi individuali di protezione, il rigoroso isolamento dell'area di lavoro e l'installazione di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con filtri assoluti.

Prevede, inoltre, " l'affissione di appositi cartelli segnaletici recanti la scritta: ATTENZIONE ZONA AD ALTO RISCHIO – POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE. "

Di particolare interesse è l'art. 36 " Registro dei tumori " che al comma 1 così recita: " Presso l'ISPESL – Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro- è istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati."

Gli articoli del D.Lgs. ora citato sembrano indicare come l'emergenza amianto e le sue gravissime conseguenze sulla salute dei lavoratori che lo manipolano, siano ormai significativamente entrate nella consapevolezza del legislatore. I toni sono cambiati, la considerazione del problema costituito dall'utilizzo di questo materiale appare fortemente aumentata.

Certo i motivi di critica a questa legge non mancano. Molti ritengono, ad esempio, che fissare dei limiti massimi di concentrazione (MAC) sia un'operazione del tutto arbitraria dato che non esiste una soglia al di sotto della quale non vi sia alcun rischio per la salute. Altre critiche sono state

avanzate per le misure di lunghezza e spessore delle fibre prese in considerazione. E' chiaro, tuttavia, che questo D.Lgs. ha spianato la strada alla legge che l'anno seguente metterà definitivamente fuorilegge l'amianto.

La Legge 27 marzo 1992, n° 257 (7) – Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto – nelle sue disposizioni generali dice testualmente: “ Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. “

Questa legge rappresenta una grande vittoria per coloro che da anni, in alcuni casi da decenni, lottavano per la messa al bando di questo materiale definito “Killer silenzioso “. (8)

A portare finalmente al varo di questa legge hanno contribuito certamente ed in modo determinante le grida d'allarme di una parte della comunità scientifica, le innumerevoli pubblicazioni medico-scientifiche sull'argomento e gli incontestabili risultati di svariate indagini epidemiologiche, tuttavia un peso significativo lo ha avuto anche la mobilitazione sociale, l'attività dell'Associazione Esposti Amianto, delle associazioni dei familiari delle vittime, delle organizzazioni ambientaliste ecc...

L'AEA, fondata il 18 marzo 1989 a Casale Monferrato, luogo emblematico in quanto per 80 anni sede del maggior stabilimento Eternit in Italia, è nata con lo scopo prioritario di stimolare la promulgazione di una legge per la messa al bando di tutti i tipi di amianto e dei materiali che lo contengono.

Proprio a Casale Monferrato nei primi giorni del 1989 la Lega ambiente, la C.G.I.L., l'A.F.L.E.D. (Associazione Familiari Lavoratori Eternit Deceduti) ed altri ancora hanno promosso la petizione “ L'amianto uccide, io voglio vivere “ raccogliendo in poco più di due mesi circa 14 000 firme.

In una nota del Comitato Promotore si legge:

“ Il bilancio attuale di quest'iniziativa è comunque più che positivo, in quanto la firma contro l'amianto si è rivelata tutt'altro che inutile, bensì un importante strumento con il quale poter sensibilizzare e spingere le autorità competenti verso l'abbandono dell'uso dell'asbesto... Proprio da Casale deve partire la spinta decisiva che porti la nostra Nazione alla messa al bando dell'amianto e di tutti i materiali che lo contengono, in modo che altre città non vengano dolorosamente a scoprire quali terribili malattie e quali ombre di morte trascini con sé questa fibra assassina. “ (9)

L'iter legislativo della legge 257/92, però, non fu semplice né rapido e numerosi ostacoli vennero frapposti per ritardarne la definitiva approvazione. In particolare l'Associazione Utilizzatori Amianto (A.U.A.) fu molto attiva per far sì che il Parlamento garantisse i suoi interessi di un “uso controllato “ dell'amianto o di un suo abbandono i tempi lunghi. Fu messa in atto una campagna di stampa con esplicite minacce riguardo ai rischi occupazionali in caso di approvazione della legge.

Si legga, ad esempio, questa interessante nota dell'AUA pubblicata il 14 marzo 1991 su tutti i giornali a diffusione nazionale:

“ Le aziende italiane produttrici di manufatti in cemento-amianto per l'edilizia promotrici della presente nota

DICHIARANO

Di rappresentare nel loro insieme oltre l'80% della produzione nazionale di lastre in amianto-cemento per coperture, controsoffittature e rivestimenti

DENUNCIANO

Il tentativo in atto ad opera di alcune parti sociali di voler influenzare le decisioni del Parlamento, con richieste fortemente penalizzanti rispetto all'uso dell'amianto che mettono inutilmente a rischio il posto di lavoro di oltre 4.000 addetti.

RIBADISCONO

Che i prodotti contenenti amianto da esse fabbricati ed i relativi cicli di produzione sono adeguati ai migliori criteri di sicurezza per la salvaguardia della salute e dell'ambiente, nel rispetto delle direttive CEE 83/477 e 76/769. Tali prodotti, che contengono solo il 10% di amianto crisotilo non hanno nulla a che fare con i prodotti isolanti friabili da tempo non più in uso.

CONFERMANO

Il proprio impegno nella ricerca tecnologica in atto, che potrà condurre alla modifica di manufatti e cicli di produzione solo attraverso tempi tecnici e finanziamenti adeguati.

RICHIEDONO

Al Parlamento italiano il rispetto dei tempi suddetti, a cui hanno diritto, e l'adeguamento delle leggi nazionali alle direttive della Comunità Europea le quali, contrariamente a quanto riportato tendenziosamente da alcuni organi di stampa, consentono l'uso controllato dell'amianto per la produzione di ben definiti manufatti, quali le coperture in amianto-cemento ." (10)

Un " grido di dolore " che non ha bisogno di commento!

Le società produttrici e l'AUA hanno ottenuto talvolta l'appoggio esplicito del potere giudiziario nel difendere la propria attività; in una sentenza della Pretura di Milano del 27 maggio 1981 in cui la Società Amiantifera Balangero si presentava come parte lesa si scopre che: " Ogni comportamento qualificabile come denigratorio di un prodotto (nella fattispecie : l'amianto) è idoneo ad alterarne il mercato influenzando negativamente sulla domanda e quindi sull'avviamento delle aziende interessate e che trovano il loro naturale riferimento nell'associazione di categoria (nella specie : l'associazione nazionale degli industriali Amiantieri), cui compete difendere l'immagine del prodotto in questione e cui pertanto spetta la legittimazione ad agire per l'inibitoria ex art. 700 c.p.c. della condotta lesiva."

Con l'approvazione della legge 257/92 (che, ripetiamo, rappresenta un momento di eccezionale importanza sul problema specifico tanto da dover parlare in termini assoluti di un "prima" e di un "dopo", un prima e un dopo segnati profondamente da questa legge che abbiamo definito linea di spartiacque storico) non finiscono i problemi, non si chiude la partita che rimane ancora drammaticamente aperta.

Le difficoltà nascono soprattutto, ma non solo, da alcuni limiti oggettivi della legge specialmente in riferimento all'art. 13 – Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato- e dalle resistenze che da più parti e per diverse ragioni vengono poste alla sua immediata e corretta applicazione.

Illuminante, a questo proposito è l'articolo: " Leggi 257/92 – 271/93 – I benefici che i lavoratori stentano ad ottenere " pubblicato sul Bollettino dell'AEA n° 10-13 del 1996 :

" Nell'articolo 13 della legge 257/92 il legislatore affrontando l'aspetto previdenziale del problema amianto (3000 prodotti industriali e migliaia di aziende produttrici o utilizzatrici) aveva limitato l'intervento ai lavoratori per i quali era stato pagato, dalle imprese all'INAIL, il premio assicurativo contro le malattie professionali relativo all'asbestosi previsto dal D.P.R. 1124/ 65. Potevano beneficiarne solo coloro che erano stati impegnati nell'estrazione, produzione e trasformazione diretta dell'amianto ed avevano subito una esposizione superiore ai dieci anni; questo perché la dismissione delle aziende, prevista dalla legge 257/92, aveva come conseguenza immediata la soppressione di quei posti di lavoro.

Veniva riconosciuto il rischio indotto dall'esposizione all'amianto solo per l'asbestosi ed il provvedimento era presentato come misura a sostegno dei lavoratori altrimenti destinati alla disoccupazione. Non si teneva conto del fatto che la fibra di amianto è cancerogena e volatile e di conseguenza anche un periodo limitato di esposizione mette a rischio la salute del lavoratore; la volatilità della fibra, poi, allarga il rischio da chi manipola direttamente il prodotto a tutti coloro che per le ragioni più varie si trovano ad operare negli ambienti contaminati. Si trattava, dunque, di un provvedimento inadeguato, scaturito da una sostanziale ignoranza e sottovalutazione del problema. L'AEA lo ha denunciato immediatamente e con forza adoperandosi attivamente perché, a livello legislativo, vi si ponesse rimedio; le iniziative intraprese sono approdate alla legge 271 del 4 agosto 1993 che ha modificato in particolare il comma 8 dell'art. 13 della legge 257/92: " Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1.5"....

Così dall'agosto del 1993 tutti i lavoratori e pensionati la cui esposizione all'amianto si è prolungata, complessivamente, per almeno dieci anni hanno diritto a chiedere il riconoscimento dei benefici previdenziali che, attraverso la ricostruzione del periodo contributivo, permette loro di anticipare il pensionamento e per i pensionati che non hanno raggiunto la massima contribuzione di ottenere una revisione migliorativa della pensione. Ma dei molti lavoratori che in questi anni si sono rivolti all'INPS chiedendo l'applicazione della legge quanti hanno visto riconosciuto questo diritto? Perché sono sorte tante difficoltà all'applicazione di una legge che riconosceva, anche se in ritardo ed in maniera inadeguata, una forma d'indennizzo ai lavoratori esposti all'amianto?

L'Inail ha sempre trattato pigramente il problema, attivandosi solo quando i lavoratori in nutrite delegazioni, è il caso di Padova e Venezia, si sono presentati presso i suoi uffici reclamando le dichiarazioni da parte dell'istituto e le ispezioni sui luoghi di lavoro dove i padroni si rifiutavano di rilasciare le dichiarazioni Perché anche CGIL-CISL-UIL ed i patronati hanno affrontato il problema con straordinaria cautela? Le preoccupazioni, nelle dichiarazioni pubbliche dei loro funzionari, erano sempre riferite al rischio di abusi nell'applicazione della legge

Vi era anche una sensibile attenzione ai bilanci delle aziende, d'improvviso costrette a corrispondere all'INAIL, in base alla legge, i contributi evasi, (si tratta in molti casi di cifre a 9 zeri), le cui difficoltà economiche si sarebbero riflesse negativamente sull'occupazione. L'obiettivo di fare applicare la legge 271/93 ha così avuto una metamorfosi ed è diventato quello di guadagnare tempo, il tempo necessario a contrattare con l'Intersind, l'INPS e l'INAIL per trovare un marchingegno capace di vagliare le richieste non sulla base del diritto ma in relazione alle compatibilità economiche stabilite al tavolo della trattativa.....

Il singolo lavoratore che ritenga di aver diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali deve farne "motivata richiesta " all'INAIL.

L'INAIL per soddisfare la richiesta del lavoratore vuole:

- 1) la certificazione, in precedenza rilasciata dall'azienda, che attesti l'avvenuto pagamento del premio per l'asbestosi al lavoratore che ne fa domanda. In questo caso l'INAIL, effettuati gli accertamenti amministrativi, rilascia al lavoratore la dichiarazione che gli permette di proseguire le pratiche di riconoscimento all'INPS.
- 2) Quando l'azienda non ha pagato il premio per asbestosi per un lavoratore che è stato esposto all'amianto (si tratta della maggioranza dei casi) questi chiede il suo curriculum professionale all'azienda con l'indicazione, per ogni periodo, delle mansioni effettivamente svolte. Con il curriculum e una documentazione personale (qualsiasi elemento da cui si desuma l'avvenuto utilizzo di amianto nell'impresa risulterà utile ma non è indispensabile e non può rappresentare pretesto per il mancato rilascio della dichiarazione da parte dell'INAIL) fa richiesta all'INAIL della dichiarazione per il riconoscimento all'INPS. La documentazione prodotta, integrata dagli elementi di valutazione che l'INAIL è in grado di acquisire, passa all'agenzia (consulente dell'INAIL) Consulenza Tecnica Accertamento Rischi Professionali (CON.T.A.R.P.) regionale

che relaziona analiticamente sugli ambienti, le attività e le mansioni a rischio di amianto nell'azienda in esame così come la situazione ambientale si è sviluppata negli anni. Parere del CONTARP, documentazione prodotta dal lavoratore e registri dell'INAIL serviranno a quest'ultima per formulare il giudizio sull'effettiva esposizione dichiarata dal lavoratore in relazione a quali mansioni, in quali reparti e per quali periodi. Il rilascio della dichiarazione da presentare successivamente all'INPS per avviare le pratiche di riconoscimento rimane perciò subordinato a questa trafila burocratica.

- 3) Nel caso l'INAIL non riconosca l'esposizione ed in presenza di motivate e documentate opposizioni da parte del lavoratore la pratica verrà riesaminata dalla CONTARP per le valutazioni definitive. Se il responso sarà ancora negativo, all'interessato non resterà che il ricorso all'autorità giudiziaria..... “

Si è voluto riportare quest'ampio stralcio dell'articolo sopracitato perché si ritiene che bene dia l'idea delle diverse e tenaci resistenze all'applicazione della legge 257/92 nonché dell'incredibile processo burocratico cui devono sottostare i lavoratori per il riconoscimento dei benefici di legge. Tutti questi problemi sono alla base delle numerose cause che anche a Monfalcone sono state intentate da molte decine di lavoratori per far valere i propri diritti.

Ad ogni modo, qualunque sia la linea di condotta processuale che venga intrapresa, l'iter procedurale per il riconoscimento dei benefici previdenziali risulta estremamente complicato.

In uno dei ricorsi presentati dall'avv. Romano contro l'INPS, il legale, dopo aver dettagliatamente ricostruito la storia lavorativa del suo assistito, ex operaio dei cantieri navali, nel parlare delle procedure amministrative per la concessione dei benefici così si esprime: “ ... Allo stato attuale ne è uscita fuori una procedura talmente lunga, complessa e defatigante da scoraggiare notevolmente l'accesso ai benefici. In sostanza il lavoratore interessato dovrebbe prima di tutto procurarsi da tutti i suoi datori di lavoro (anche quelli di 20 o 30 anni prima!) un “curriculum professionale” con i periodi lavorativi e le mansioni cui era adibito. Poi dovrebbe presentare detto curriculum all'INAIL chiedendo a detto Istituto il rilascio di una dichiarazione attestante il periodo di esposizione all'amianto. L'INAIL, per gli accertamenti necessari, trasmette la documentazione ad un proprio organo tecnico in sede regionale, cioè la CONTARP che formulerà un parere. L'INAIL rilascerà dichiarazione positiva o negativa. Solo dopo il rilascio di detta dichiarazione il lavoratore potrà finalmente richiedere all'INPS il riconoscimento del beneficio previdenziale, ovviamente consegnando a detto Istituto la certificazione INAIL.

In sostanza siamo cioè di fronte ad un procedimento amministrativo che consta di sei fasi preceduto dalla richiesta di un “curriculum professionale” che spesso le aziende non rilasciano sia perché nessuna norma di legge lo impone, sia per i rischi derivanti da una sorta di “autodenuncia” circa l'utilizzo di amianto. “

In un'intervista l'avv. Romano concludeva con le parole: “ ... molto dipende dalla sensibilità del magistrato che ordina le indagini. “

In effetti, leggendo le decine di sentenze che negli ultimi anni molte Procure in Italia hanno emesso sulla questione dell'utilizzo dell'amianto e delle sue conseguenze, non si può non rimanere colpiti dalle interpretazioni spesso fra loro contraddittorie che delle norme di legge hanno dato le diverse Preture e talvolta anche, in tempi diversi, le medesime Preture.